

Legge regionale 4 settembre 1975, n. 48.

Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dall'informazione.

(B.U. 16 settembre 1975, n. 37)

Art. 1.

(Costituzione del Consorzio)

La Regione partecipa con l'Università degli Studi e con il Politecnico di Torino al "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione", con sede in Torino.

Il Presidente della Giunta regionale con il Rettore dell'Università degli Studi di Torino e con il Rettore del Politecnico di Torino stipula l'atto costitutivo e redige lo statuto del Consorzio, il quale dovrà essere approvato dal Consiglio regionale con apposita deliberazione.

In attesa della stipulazione dell'atto costitutivo del Consorzio e dell'approvazione di cui all'art. 61, comma 3 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, si applicano le disposizioni note nell'art. 6 della presente legge.

Art. 2.

(Partecipazione al Consorzio)

Oltre alla Regione Piemonte, all'Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino, possono partecipare al Consorzio:

- a) gli enti locali del Piemonte;
- b) ogni altra Università o Istituto superiore o Centro di ricerca del Piemonte;
- c) le organizzazioni sindacali, sociali o di categoria operanti nella regione;
- d) altri enti ed organizzazioni eventualmente previsti dallo Statuto del Consorzio.

Art. 3.

(Finalità e compiti del Consorzio)

Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Finalità generale del Consorzio è di mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziate, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa.

Compito del Consorzio è la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema regionale di elaborazione dei dati che, operando nel quadro della politica regionale di programmazione e promuovendo la connessione tecnica ed operativa degli enti ed organizzazioni consorziate, garantisca lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune delle risorse, la standardizzazione delle procedure; faciliti l'accesso alle tecniche informatiche da parte degli Enti di minore dimensione e la loro estensione a nuovi settori operativi di interesse sociale; favorisca la formazione di tecnici dell'informatica orientati ai problemi economico-sociali della Regione.

Art. 4.

(Rappresentanza della Regione nell'assemblea del Consorzio)

I rappresentanti della Regione Piemonte nell'Assemblea del Consorzio dovranno essere in numero non inferiore a tre e sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari.

I rappresentanti della Regione Piemonte possono essere revocati dal Consiglio Regionale stesso a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Lo Statuto del Consorzio prevede le modalita' per la nomina dei rappresentanti dell'Universita' degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino e degli altri Enti ed organizzazioni consorziati.

Art. 5.

(Norme finanziarie)

Per la costituzione del fondo di dotazione iniziale del Consorzio, e' autorizzata la spesa di 150 milioni, ripartita in tre quote annue di uguale ammontare.

Alla spesa di cui al precedente comma, si provvede, per l'anno 1975, mediante una riduzione pari a 50 milioni, della disponibilita' di cui alla rubrica 6, n. 1, del fondo speciale iscritto nel cap. n. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, del cap. 1391, con la denominazione: "Conferimento di quota del fondo di dotazione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione", e lo stanziamento di 50 milioni.

Nel bilancio degli anni 1976 e 1977 sara' iscritto il cap. n. 1391, con la denominazione e stanziamento indicati nel precedente comma.

Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Costituzione del Comitato provvisorio per la progettazione e preparazione delle attivita' del Consorzio)

In attesa dell'approvazione da parte dei competenti organi ministeriali dell'atto costitutivo del "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione" di cui alla presente legge, e' istituito presso la Regione Piemonte un Comitato provvisorio per la progettazione e preparazione dell'attivita' del Consorzio.

E' compito del Comitato provvisorio svolgere un'attivita' di studio e progettazione in preparazione delle attivita' del Consorzio quali definite dall'art. 3 della presente legge.

Fanno parte del Comitato provvisorio il Presidente della Giunta Regionale, l'Assessore alla Programmazione e tre membri nominati dal Consiglio Regionale del Piemonte.

I membri di nomina del Consiglio Regionale sono eletti a scrutinio segreto ed ogni Consigliere Regionale non puo' votare piu' di due nomi.

Fanno inoltre parte del Comitato provvisorio tre membri nominati dall'Universita' degli Studi di Torino e due membri nominati dal Politecnico di Torino.

Il Comitato provvisorio e' presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o su delega dall'Assessore alla Programmazione.

Il Comitato provvisorio si avvale per i suoi lavori della collaborazione di un Comitato scientifico composto di 10 membri dei quali 2 nominati dalla Giunta Regionale e 3 nominati dal Consiglio Regionale del Piemonte secondo le modalita' previste al 4° comma del presente articolo per la nomina dei membri del Comitato provvisorio, tre nominati dall'Universita' degli Studi di Torino, 2 nominati dal Politecnico di Torino.

Il Comitato provvisorio ha sede presso la Giunta Regionale del Piemonte.

Art. 7.
(Norme finanziarie)

Per le spese di impianto e di funzionamento del Comitato provvisorio e del Comitato scientifico di cui all'art. 6 della presente legge e' autorizzata la spesa annua di L. 50 milioni a partire dall'anno finanziario 1975.

Alla spesa di cui al precedente comma si provvede, per l'anno 1975, mediante una riduzione, di pari ammontare, della disponibilita' di cui alla rubrica 3 n. 2 lettera a), del fondo speciale iscritto nel cap. n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 89, con la denominazione "Contributo nelle spese di impianto e di funzionamento del Consorzio per il trattamento dell'informazione", e lo stanziamento di 50 milioni. Nel bilancio degli anni 1976 e successivi sara' iscritto il cap. n. 89, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.